

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 5/1516/2012

OGGETTO: COMUNE DI BALANGERO - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Balangero con deliberazione C.C. n. 28 del 22 novembre 2011, trasmesso alla Provincia in data 14/12/2011 (pervenuto il 19/12/2011), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. 157/2011);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 22 novembre 2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'inserimento di adeguamenti e modifiche per risolvere problematiche di assoluta priorità e urgenza, in attesa della predisposizione della Variante Strutturale attualmente in fase di studio e più precisamente:

- adeguamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione, finalizzato all'introduzione di rettifiche e integrazioni per il conseguimento di una maggiore funzionalità di attuazione e gestione del Piano;
- modificazione ai tipi di intervento di n. 2 porzioni di edifici ubicati nel Centro Storico;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77. La citata documentazione riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento della Variante al processo di Valutazione Ambientale Strategica e la compatibilità delle proposte con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo

comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Balangero con deliberazione C.C. n. 28 del 22 novembre 2011, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che gli elaborati devono essere debitamente sottoscritti, oltre che dal professionista incaricato, dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento. La "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) con riferimento a quanto precede, per quanto attiene l'intervento di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. ad alcune recenti normative e di revisione di numerosi articoli (che ha portato ad una parziale riscrittura dell'intero corpo normativo e all'eliminazione o rinumerazione di alcuni articoli), si invita l'Amministrazione Comunale a verificare attentamente la modifica proposta, poichè, come riportato dalla Circolare Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998, " ... sono da considerarsi strutturali ... le varianti che, anche se limitate alle sole Norme Tecniche di Attuazione, modificano i principi informativi del Piano ... ";
 - c) la "Relazione Illustrativa" a pagina 16, rimanda, per l'intervento relativo al Centro Storico, alla documentazione fotografica, quale supporto utile alla comprensione della modifica proposta; di fatto, tale documento non risulta allegato agli atti trasmessi;
 - d) con riferimento all'intervento citato alla lettera precedente, si ricorda che lo stesso dovrà essere sottoposto alla valutazione della "Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali" ai sensi dell'articolo 91bis, L.R. 56/1977;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del

comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Balangero la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19 gennaio 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)